

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

CAPITOLATO

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO POMERIDIANO DI PROLUNGAMENTO ATTIVITA' EDUCATIVE- LUDICO RICREATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 MEDIANTE CONCESSIONE GRATUITA DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GALLIANO (FRAZ. DI BARBERINO DI MUGELLO).

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di prolungamento pomeridiano delle attività educative e ludico ricreative, mediante la concessione gratuita dei locali della scuola di Galliano, frazione di Barberino di Mugello, per l'organizzazione, gestione e svolgimento delle attività pomeridiane rivolte ai bambini frequentanti la scuola elementare della frazione nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12,50 alle ore 16,00.

In particolare, il servizio prevede lo svolgimento di attività educative, ludico- ricreative organizzate secondo la fascia di età dei bambini frequentanti. Individuando spazi adeguati per evitare il più possibile la promiscuità dei ragazzi appartenenti a classi diverse.

E' tassativamente vietata la sub concessione di detti locali e dunque del servizio ivi svolto.

Art. 2 - Durata del servizio

Il servizio di prolungamento pomeridiano decorrerà dalla sottoscrizione della convenzione e terminerà con la fine dell'anno scolastico con orario a tempo pieno, e sarà attivato nei tre giorni in cui il tempo pieno non è attivato, ovvero nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 12,50 alle ore 16,00.

Art. 3 - Tipologia del servizio richiesto

Il servizio consiste nell'accoglienza, vigilanza e intrattenimento, con attività di tipo educativo e ludico-ricreativo, degli alunni della scuola primaria che avranno scelto di frequentare dette attività.

Le attività saranno svolte nelle ore pomeridiane, dal termine delle attività scolastiche, circa ore 12,50, e fino alle ore 16,00. Dalle ore 16,00 alle ore 16.30 l'aggiudicatario dovrà riordinare gli spazi utilizzati e pulire e sanificare gli ambienti fruiti mediante l'utilizzo di adeguati prodotti di pulizia/sanificazione in ottemperanza alle normative anti contagio Covid 19.

Indicativamente il rapporto educatori/alunni è determinato in 1 a 25 nella scuola primaria. E' facoltà dell'aggiudicatario aumentare tale rapporto ed inserire operatori e /o educatori aggiuntivi a garanzia di una migliore gestione delle attività proposte, nel rispetto anche delle disposizioni normative anti Covid 19.

Art. 4 - Destinatari del servizio di prolungamento pomeridiano

Il servizio di prolungamento pomeridiano è rivolto ai bambini che frequentano la Scuola elementare di Galliano. Si ipotizza un numero di richieste pari a 28 bambini ad oggi segnalate dalle stesse famiglie. Non si può escludere che i bambini fruitori del servizio possano aumentare o diminuire rispetto a questo dato.

Nel caso di aumento del numero dei bambini dovrà essere fatta attenta valutazione sugli spazi utilizzati e relativa organizzazione nel rispetto delle norme Covid-19.

N.B. In caso di forte diminuzione delle iscrizioni al servizio suddetto, tali da pregiudicare la prosecuzione del servizio, l'Amministrazione comunale, congiuntamente al soggetto affidatario ed alle famiglie iscritte, effettuerà opportuna valutazione di sostenibilità economica per la prosecuzione delle attività.

Art. 5 - Inizio del servizio

Il concessionario si impegna ad iniziare il servizio dalla data di sottoscrizione della convenzione e comunque non appena saranno espletati tutti i documenti amministrativi relativi all'aggiudicazione del servizio e alla concessione dei locali.

Art. 6 - Sospensione del servizio

In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, le famiglie dovranno essere avvisate con un anticipo di almeno quattro giorni lavorativi. Ne dovrà essere notizia anche l'Amministrazione comunale. In ogni caso l'appaltatore dovrà garantire la completa esecuzione del servizio anche in presenza di eventi dovuti a causa di forza maggiore. Sarà cura dell'impresa provvedere a sostituire, sin dal primo giorno di assenza, il proprio personale che per qualunque causa dovesse essere indisponibile al servizio. Il turn over degli operatori deve essere limitato al massimo.

Art. 7 - Registri presenze del servizio di prolungamento pomeridiano.

L'impresa è tenuta a dotarsi di un registro ove saranno annotate, a cura dei propri operatori, le presenze giornaliere dei bambini, anche in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità in caso di contagio Covid 19.

Art. 8 - Frequenza settimanale degli iscritti.

Le famiglie sono tenute al pagamento mensile della quota di iscrizione/partecipazione stabilita in sede di offerta di gara per la frequenza di n. 3 pomeriggi la settimana direttamente al soggetto gestore del servizio, quale compenso remunerativo del servizio svolto.

Per la frequenza di soli due pomeriggi da parte del soggetto frequentante l'Impresa valuterà autonomamente se, riproporzionare, l'entità della retta, stessa cosa per la frequenza di un solo giorno a settimana, e/o a fronte di aumento e/o diminuzione degli iscritti.

Eventuali assenze, dovute a malattia, quarantene e altre motivazioni di tipo familiare, non determinano la riduzione della retta mensile, in quanto l'impresa è tenuta comunque a garantire lo svolgimento del servizio nella sua completezza, fatti salvi eventuali diversi accordi tra il soggetto gestore e le famiglie partecipanti.

In presenza di accordi tra il soggetto gestore e le famiglie, presi al fine di garantire la prosecuzione del servizio, caratterizzati da condizioni economiche differenti rispetto a quanto offerto in sede di gara, tali accordi dovranno essere comunicati anche all'Amministrazione comunale.

Art. 8 - Personale dell'impresa/associazione aggiudicataria

Il servizio inerente l'oggetto del presente capitolato verrà svolto da personale alle dipendenze dell'Impresa/associazione. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalizzato, deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché essere a conoscenza di tutte le misure anti-contagio da COVID-19, stabilite dal Governo e Regione Toscana, in vigore ed obbligatorie per tutta la durata di svolgimento del servizio. L'impresa sarà tenuta a mantenere tutte le figure professionali previste nell'offerta, in riferimento alla formazione culturale e alla esperienza lavorativa. E' consentita all'impresa la sostituzione del personale indicato con altro di pari esperienza e formazione culturale.

Art. 9 - Referente del servizio

L'impresa si impegna a nominare in sede di offerta un coordinatore responsabile di comprovata professionalità cui affidare l'incarico di referente con le famiglie dei bambini partecipanti e con l'Amministrazione comunale.

L'impresa è tenuta ad individuare ed a rendere noto alle famiglie ed all'Ente il nominativo del Responsabile della Privacy (GDPR Reg. Europeo n. 679/2016) e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Art. 10 - Rispetto della normativa

L'aggiudicatario deve attuare, per i propri dipendenti e/o collaboratori, l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alla normativa di cui al D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L'aggiudicatario deve in ogni momento, su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

L'impresa dovrà inoltre provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché a fornire adeguata formazione circa le attività richieste. Poiché l'esecuzione del servizio avviene all'interno dei luoghi di lavoro dell'Istituzione scolastica, il soggetto si impegna ad osservare il piano di evacuazione ed emergenza presente nell'ambito dei locali oggetto della presente concessione.

Art. 11 - Assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse derivassero all'Amministrazione comunale e Istituzione Scolastica e a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della impresa, salvo l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

L'impresa, all'atto della stipula della convenzione, dovrà presentare all'Amministrazione comunale, a proprie spese, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, per il servizio oggetto del presente appalto, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali (RCT) che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento dello specifico servizio.

La polizza dovrà specificare che tra i terzi si intendono compresi gli utenti del servizio e i dipendenti dell'Istituzione scolastica, quando presenti. La polizza dovrà coprire l'intero periodo di durata del servizio. L'Amministrazione comunale e l'Istituzione Scolastica sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'impresa durante l'esecuzione del servizio. Copia della polizza deve essere consegnata nel momento di stipula del contratto di concessione, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

Art. 12 - Spese inerenti la gestione del servizio

Tutte le spese relative al servizio oggetto della presente concessione e non espressamente previste nel presente capitolato si intendono interamente a carico dell'aggiudicatario, ovvero il soggetto gestore dovrà sostenere i seguenti costi:

- costo del personale impiegato;
- costo del servizio di ristorazione scolastica da pagare direttamente alla società fornitrice Qualità & Servizi di Calenzano, il cui costo unitario è pari ad € 5,485 oltre IVA al 4%;
- costo del materiale necessario per le attività educative- ludico ricreative;
- costo del materiale di pulizia e sanificazione delle strutture e locali utilizzati;
- costo delle assicurazioni e costi generali d'impresa;
- costo per eventuale manutenzione ordinaria/straordinaria in caso di rottura accidentale di arredi di proprietà comunale, salvo coperture assicurative;

L'Amministrazione comunale e l'Istituzione scolastica rimangono completamente sollevati da qualsiasi onere. Sono inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

Per il servizio di cui al presente capitolato non è previsto il servizio di trasporto scolastico in quanto l'attività di prolungamento pomeridiano non rientra tra le attività didattiche obbligatorie.

Art. 13 - Quota di partecipazione delle famiglie

Il soggetto affidatario, in base al totale dei costi stimati, dovrà definire una quota di partecipazione a carico delle famiglie, che non dovrà essere superiore a € 170,00 a bambino per frequenza mensile per tre pomeriggi a settimana e non inferiore a € 140,00 al fine di garantire la sostenibilità del servizio.

Si precisa che i costi stimati e la definizione della base d'asta sono stati definiti considerando la presenza di 28 bambini frequentati tre pomeriggi a settimana per la durata dell'anno scolastico a tempo pieno.

Con il pagamento della quota di partecipazione stabilita dall'aggiudicatario in sede di offerta si intendono interamente compensati da parte delle famiglie tutti i servizi prestati dall'Impresa nell'esecuzione del presente capitolato.

Art. 14 - Gestione del servizio durante il periodo emergenziale legato all'epidemia da COVID 19.

Nel periodo emergenziale legato alla crisi epidemiologia da COVID 19 il servizio dovrà volgersi nel pieno rispetto di tutte le normative previste in materia.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà della Amministrazione comunale appaltante risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;

- c) concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio.
 - d) grave inadempimento o frode dell'impresa atto a compromettere il risultato del servizio;
 - e) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - f) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
 - g) non attuazione del progetto presentato;
- L'Amministrazione comunale potrà altresì procedere alla risoluzione della convenzione in tutti i casi previsti dal codice civile e dal nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Norme finali

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Barberino di Mugello, li 9 settembre 2021

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
f.to Dott.ssa Morena Gennari